

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Nel **febbraio 2006**, l'*Osservatorio* milanese ha presentato il *Protocollo per i processi civili*, frutto della elaborazione collettiva di avvocati, magistrati e personale amministrativo e volto a individuare e rendere conoscibili regole condivise nella gestione delle prassi processuali, a fini acceleratori e razionalizzatori della trattazione dei processi civili, in particolare per la parte non coperta da univoca disciplina normativa: l'entrata in vigore, nel corso del 2006, di importanti riforme processuali ha portato l'*Osservatorio* da un lato a integrare il *Protocollo* con **nuove sezioni dedicate ai procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi** nonché al tema dell'**ascolto del minore**, dall'altro a svolgere una prima verifica, nell'incontro del 28 febbraio 2007, delle prassi interpretative delle sezioni del Tribunale di Milano relative al **“nuovo” rito in vigore dal primo marzo 2006**, verifica a seguito della quale è stata predisposta una ulteriore **sezione del Protocollo**, che raccoglie la prima elaborazione di regole condivise relative a tale “nuovo” rito.

Trasmettiamo quindi a tutti i magistrati addetti al settore civile, al Consiglio dell'Ordine Avvocati e ai coordinatori della Cancellerie civili del Tribunale e della Corte le nuove sezioni del *Protocollo* per i procedimenti di separazione/divorzio, per l'ascolto del minore, per i processi di “nuovo” rito, come contributo offerto agli approfondimenti e alle riflessioni di tutti, segnalando che la **prossima riunione dell'Osservatorio milanese**, aperta a tutti gli interessati, si terrà il **21 maggio 2007 alle ore 14.30 nella saletta ANM** (Palazzo di giustizia, primo piano a fianco del bar) e che il **2/3 giugno 2007 si terrà a Verona l'Assemblea nazionale degli Osservatori della giustizia civile**, anch'essa occasione di incontro sui temi della giustizia civile aperta a tutti gli interessati e il cui programma è consultabile sul sito www.osservatoriogiustiziaticivilefirenze.it.

Milano, 10 maggio 2007

Protocollo per i processi civili
Rito in vigore dal primo marzo 2006

Articolo 1

Costituzione tempestiva del convenuto

1. Si auspica che la costituzione del convenuto avvenga tempestivamente, nei venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione delle parti ex art.183 cpc, in modo da consentire una effettiva trattazione della causa in tale udienza e da evitare ogni questione in tema di decadenza relativa alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (cfr. nuovo testo art. 167 cpc).
2. Per favorire la tempestività della costituzione del convenuto si invitano i difensori degli attori a inserire nella vocatio in ius una formula che chiarisca, in termini di linguaggio comune, l'opportunità per la parte citata di affidare il più presto possibile l'incarico di difesa.

Articolo 2

Disponibilità dei fascicoli di parte

1. Le cancellerie e i giudici (in particolare i Presidenti di sezione competenti alle assegnazioni) cureranno che i fascicoli di parte siano disponibili per la consultazione dei difensori nella fase processuale antecedente alla prima udienza, in modo che non siano ridotti i termini previsti dal legislatore per la predisposizione delle difese.

Articolo 3

Domande riconvenzionali

1. Nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale il giudice terrà conto delle esigenze difensive dell'attore,
 - non solo, come previsto dal nuovo testo dell'art.183 cpc, consentendo all'attore in prima udienza la formulazione a verbale di eccezioni e domande riconvenzionali dipendenti dalla riconvenzionale proposta dal convenuto,
 - ma anche, ove sia opportuno in relazione alla natura della causa ed alla ampiezza delle difese del convenuto,
 - differendo ad altra udienza gli adempimenti ex art.183 cpc, in prosecuzione della prima udienza,
 - ovvero specificando che la prima memoria ex art.183 cpc potrà contenere l'illustrazione delle domande ed eccezioni "conseguenziali" già proposte dall'attore a verbale nonché comunque delle difese dell'attore rispetto alla riconvenzionale.

Articolo 4

Denominazione delle memorie difensive ex art.183 cpc

1. I difensori cureranno di denominare con precisione le varie memorie difensive che vengono via via depositate nei termini ex art.183 cpc, onde consentire la più rapida consultazione del fascicolo.

Articolo 5

Punto di consultazione informatico e consultazione dei registri cartacei

1. L'inserimento dei dati nel sistema informatico sarà curato con la massima tempestività possibile dalle Cancellerie, in modo che la consultazione del punto informatico dia risultati utili per i difensori.
2. Onde evitare che il mancato inserimento del dato nel sistema informatico comporti la mancata conoscenza in tempo utile del provvedimento del giudice, si auspica comunque la previsione da parte delle Cancellerie di un termine entro il quale, in mancanza della comparsa di indicazioni presso il punto informatico, sia comunque possibile per i difensori la consultazione del fascicolo o dei registri cartacei.

Articolo 6

Sintesi negli atti difensivi

1. Si invitano i difensori a redigere atti difensivi sintetici ed essenziali nell'argomentare e ad evitare il deposito di atti meramente ripetitivi di difese già svolte.
2. Nella liquidazione degli onorari non si terrà comunque conto degli atti meramente ripetitivi.